

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 7647/2024.

2. Nome del ricorrente: Nicola Aggio, Federica Anello, Florinda Giuseppina Augello, Graziana Barresi, Giulia Brazzini, Leandra Buscemi, Gabriele Campesi, Silvia Campisi, Luca Cantone, Mattia Capocchetti, Lorenzo Capotosti, Mara Corona, Michele Cottone, Romina Covino, Anna Luisana D'Angelo, Luca De Martino, Alessandro Federico, Giuseppe Fico, Giovanni Luca Gensabella, Alessandra Gibellina, Rosa Giordano, Serena Grannonio, Giovanni La Cava, Damiana Lombardo, Luigi Daniele Lombardo, Chiara Lombardo, Pamela Lupinetti, Samuele Maio, Giovanni Mauro, Karola Anna Militello, Francesca Mineo, Marilena Orfano, Deborah Pampinella, Diana Perino, Giovanni Pettinato, Alessandro Lucio Picca, Marco Sanguedolce, Achille Schiavone, Desia Silli, Francesco Simone, Sara Soave, Edoardo Solida, Valeria Sottile, Giulia Treccani, Eleonora Vaghi, Luca Villa, Flavio Vitale

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:
il Ministero dell'Istruzione e del Merito

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

dell'art. 17, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e della predetta Ordinanza Ministeriale avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente.

3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 33, 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL' O.M. N. 60/2020.

Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR e di promuovere nei giovani, fin

dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

La citata Legge prevede che (art. 1, comma 334) *“I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante”*; (art. 1, comma 337) *“Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 «Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado» e A-49 «Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado»”*.

La norma, dunque, dispone che in mancanza delle graduatorie concorsuali, si possa attingere alle GPS per le classi A048 e A049. Il ricorso alle GPS e alla convocazione da tali classi di insegnamento, tuttavia, è meramente residuale e consente al Ministero, nella fase di attuazione e prima dell’indizione del concorso abilitante, di attingere alle graduatorie dei docenti di educazione motoria della scuola secondaria in via del tutto eccezionale e transitoria.

Per l’avvio dell’anno scolastico venturo, dunque, sarà pubblicata la prima graduatoria di merito formata a seguito della procedura concorsuale abilitante di cui al D.D. n. 1330/2023, da cui il Ministero attingerà per la copertura **di meno di un terzo delle cattedre necessarie** per l’avvio dell’anno scolastico per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

I restanti 3000 insegnanti, tra cui i ricorrenti, saranno convocati dalle GPS delle classi di insegnamento A048 e A049 patendo il dimezzamento del punteggio per aver accettato un incarico da diverso grado di istruzione.

II. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’O.M. 60/2020. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

I ricorrenti lamentano la mancata istituzione della II fascia GPS per la classe EEEM nella parte in cui, la convocazione da graduatoria di scuola secondaria su detto insegnamento, non consentirà loro di caricare il punteggio relativo al servizio come “specifico” in quanto svolto su altro grado di istruzione.

La II fascia, come previsto dall’art. 2 dell’O.M. n. 60/2020 istitutiva delle GPS, è costituita per tutte le classi di concorso e contiene gli insegnanti idonei, ma non abilitati all’insegnamento della specifica

materia. Al momento dell'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze, si ricalcava la già esistente III fascia delle G.I. in quanto nel sistema scolastico italiano, da sempre, si ricorre a docenti senza abilitazione per la copertura delle cattedre necessarie per l'avvio dell'anno scolastico. Con l'art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale di aggiornamento delle GPS n. 88/2024, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggravato il tutto scegliendo di non istituire la II fascia per la neonata classe di insegnamento EEEM.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE.

È illegittima la previsione dell'O.M. n. 88/2024, art. 7, nella parte in cui prevede la presentazione della domanda di inserimento in GPS esclusivamente tramite sistemi informatizzati. Con tale disposizione si escludono tutti coloro che non presentano domanda on-line senza consentire che i candidati possano optare di iscriversi, anche al fine di evitare dichiarazioni mendaci, con altri mezzi. La disposizione è palesemente affetta da eccesso di potere e, stante le peculiarità accennate, è illegittima in quanto elide la possibilità della stessa Amministrazione di vagliare compiutamente il contenuto della domanda senza ulteriore verifica. Se è vero che tali scelte spettano sempre alla P.A., non devono comunque calpestare gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

I ricorrenti, difatti, non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alla procedura attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIM, per l'inserimento in II fascia delle GPS della classe di concorso EEEM, perché il sistema telematico predisposto dall'Amministrazione resistente non consentiva tale possibilità considerando che la suddetta fascia non è stata istituita. **I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea per scrupolo difensivo e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi dell'O.M. oggi impugnata, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.**

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili in GPS per l'insegnamento nella classe EEEM che sarebbero sopravanzati dai ricorrenti e i cui elenchi si rimettono in allegato.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7647/2024) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza bis del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 4489/2024.

7. Testo integrale dell'atto introduttivo in allegato.